FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI PRIMA CASA

il principale strumento pubblico volto a favorire l'acquisto dell'abitazione principale da parte delle famiglie





Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa* rilascia garanzie a prima richiesta, nella misura massima del 50%

COME FUNZIONA

della quota capitale, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari erogati per l'acquisto dell'abitazione principale (anche con accollo da frazionamento) ed eventuali interventi di ristrutturazione e accrescimento della sua efficienza energetica.

In generale, per l'accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

L'accesso al Fondo è consentito esclusivamente alle seguenti categorie di mutuatari:

CHI PUO' FARE RICHIESTA



in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età

CON FIGLI MINORI

GIOVANE COPPIA

nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni,



convivente con almeno un proprio figlio minore

NUCLEO MONOGENITORIALE

persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova



FINO AL 31 DICEMBRE 2027:**

equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui;

CONDUTTORE DI ALLOGGI DI

PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI

GIOVANE CHE NON ABBIA

COMPIUTO 36 ANNI DI ETÀ

AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI



Il limite massimo del tasso effettivo globale (TEG) applicabile ai mutui è uguale al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

comunque denominati

della quota capitale dei mutui richiesti. Tra le categorie di mutuatari che possono accedere al Fondo sono previsti anche i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:

In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare all'85%; (c) con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore

L'incremento della percentuale di copertura della garanzia è riconosciuto:

(a) con tre figli di età inferiore a 21 anni e un indicatore della situazione economica

(b) con quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui.

a 50.000 euro annui. In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare al 90%.

I mutuatari che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, possono ottenere una garanzia fino all'80%

solo se il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto e il prezzo d'acquisto dell'immobile supera l'80% anche nei casi in cui il TEG sia superiore al TEGM nella misura massima stabilità per legge¹.

qualora le condizioni economiche del nuovo mutuo siano migliorative o comunque rimangano

sostanzialmente invariate rispetto a quelle originariamente esistenti al momento della concessione della garanzia. La banca che concede il nuovo finanziamento deve essere aderente al fondo di garanzia per i mutui prima casa.

A QUALI MUTUI SI APPLICA

La garanzia rimane attiva in caso di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa,

1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 64, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il TEG può essere superiore al TEGM nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne comunicazione secondo le modalità stabilite



L'ESITO

20 giorni dall'arrivo della richiesta.

mancata erogazione dello stesso.

pagate dal Fondo al soggetto finanziatore.

Ai fini del recupero delle somme pagate, il Fondo può provvedere anche mediante il ricorso alla procedura

nel comma 3-bis dello stesso art. 64.



senza caratteristiche di lusso. **COME FARE RICHIESTA**

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo

destinati all'acquisto – ovvero all'acquisto e per interventi di ristrutturazione e

accrescimento di efficienza energetica -

da frazionamento, non rientrante nelle

dell'abitazione principale, anche con accollo

categorie catastali A1, A8 e A9 o comunque

Per accedere alla garanzia del Fondo occorre compilare il

https://www.consap.it/media/tqvjikde/2024_modello-di-

https://www.consap.it/media/m3gohccy/modello-didomanda_garanzia-1-dicembre-2022.pdf - e presentarlo

i mutui ipotecari erogati da banche o

di ammontare non superiore

intermediari finanziari:

a 250 mila euro;

ad una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (ovvero, per i cittadini stranieri, il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno). Uno specifico modulo è dedicato ai nuclei familiari numerosi per i quali è prevista la possibilità di ottenere una garanzia superiore all'80%, soddisfatte determinate condizioni, sempre disponibile sul sito internet di Consap -

modulo pubblicato sul sito internet di Consap -

Attenzione. Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

La banca/intermediario finanziario, verificata la completezza e la regolarità formale del modulo di domanda, provvede ad inviarlo al Gestore il quale comunica alla banca/intermediario finanziario l'esito istruttorio entro

La banca/intermediario finanziario, entro 90 giorni dalla conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale

domanda_famiglie-numerose.pdf

decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive all'ipoteca sull'immobile. Possono comunque essere richieste coperture assicurative nel rispetto

di quanto previsto dalla legislazione vigente. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione. In caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo interviene liquidando

al soggetto finanziatore l'importo previsto dalla garanzia per poi agire

Al mutuatario, pertanto, resta l'obbligo di restituire per intero le somme

nei confronti del mutuatario per il recupero della somma liquidata.

È sempre facoltà del finanziatore, in base a proprie ed esclusive valutazioni,

di iscrizione a ruolo, così come previsto al comma 1 e 2 dell'art .8 del Decreto Interministeriale del 31 luglio 2014.

È DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL GESTORE DEL FONDO FONDO PRIMA CASA (CONSAP.IT)

dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa;

individuata Consap SpA quale soggetto gestore del Fondo;

disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari. Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 64, comma 3 Legge 30 dicembre 2021, n.234, art.1, comma 151

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art 1, comma 48, lett. c), e successive modifiche, che ha istituito presso il Ministero

Decreto interministeriale 31 luglio 2014 con il quale sono state emanate le norme di attuazione del Fondo ed è stata

Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 ottobre 2014, con il quale sono state

L'ELENCO DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 74 Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art 1, commi da 7 a 13 Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in Legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 3, comma 12-septies Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art 1, commi 112 e 113
- - **S** ASSOCIAZIONE



LEGA CONSUMATOR







MOVIMENTO

CONSUMATORI



U.Di.Con.















